

Padova, 15 novembre 2019

Circolare n° 08/2019

Alla Spett.le Clientela

**Oggetto:** Anticipazioni “Legge di Bilancio 2020” e “Decreto Fiscale”.

**Gentili Clienti**, sono attualmente in fase di approvazione la “**Legge di Bilancio 2020**” e il c.d. “**Decreto Fiscale**” (D.L. n. 124/2019 da convertire in legge) contenenti alcune **misure di interesse** per i datori di lavoro/sostituti d’imposta ed i lavoratori **che dovrebbero entrare in vigore dall’1 gennaio 2020.**

Si propone qui di seguito una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro che riteniamo più interessanti per la nostra clientela. **RICORDIAMO CHE QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON E’ ANCORA OPERATIVO E POTREBBE ESSERE OGGETTO DI MODIFICA O DI CANCELLAZIONE.**

➤ **LEGGE DI BILANCIO 2020**

**FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI**

Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è **aumentata**:

- al **60%** per i veicoli, diversi da quelli a trazione elettrica / ibrida termoelettrica, nonchè diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, con **emissioni di biossido di carbonio fino a 160 g/km**;
- al **100%** per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori**.

**BUONI PASTO**

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito **le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto** fino all’importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (*in precedenza euro 5,29*) aumentato a **euro 8** (*in precedenza euro 7*) se rese in **forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

**CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE**

Il **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è **prorogato anche per l’anno 2020**, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella misura di **7 giorni** (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

**BONUS 80 EURO**

Al fine di **ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche**, il Legislatore dovrebbe istituire un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” che, stando alle anticipazioni fino oggi pervenute, potrebbe ampliare la platea degli aventi diritto al c.d. “bonus Renzi”. Ad oggi spetta un credito

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

d'imposta pari a 960 euro annui a coloro che percepiscono un reddito iperf annuo fino a 24.600 che viene ridotto proporzionalmente fino alla soglia di reddito irpef annuo di 26.600, superata quest'ultima soglia il bonus si azzerà.

➤ **DECRETO FISCALE** (D.L. n. 124/2019 in fase di conversione in legge)

<b>RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (ART. 4, COMMI 1 E 2)</b>
---

Il DL n. 124/2019, con l'articolo 4, commi 1 e 2, introduce nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera". Ai sensi del nuovo articolo 17- bis del D.Lgs n. 241/1997, i **sostituti d'imposta (committenti)**, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, sono tenuti al **versamento delle ritenute IRPEF** su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché delle **Addizionali regionali e comunali** all'IRPEF, **trattenute** dall'impresa appaltatrice affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori** direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'obbligo di versamento si riferisce a **tutte le ritenute fiscali** operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto di appalto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Inoltre, in caso di appalto e subappalto viene reintrodotta tra committente e appaltatore/subappaltatore la **responsabilità solidale per le ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore/subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

**CON RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMO PUNTO, CHE QUALORA FOSSE APPROVATO CREEREBBE NON POCCHI PROBLEMI OPERATIVI, SONO IN ATTO CONCERTAZIONI TRA LE PARTI SOCIALI VOLTE A MODIFICARE E SEMPLIFICARE DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO QUANTO STABILITO DAL TESTO NORMATIVO DEL DECRETO LEGGE.**

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti  
**Il Cdl Alessio Bertagnin**